

04 APR. 2014
Prot. N. 8726



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Ordinanza nr. 26 / 2014 R.O. del / / 2014

Ordinanza del Sindaco per motivi di igiene, sanità, pubblica incolumità concernente le modalità di allontanamento e/o contenimento di ungulati appartenenti alla famiglia dei suidi cinghiali (sus scrofa) segnalati nell'ambito del comprensorio turistico di "Riva dei Tessali" e complesso "Nova Yardinia" in agro di Castellaneta.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni Gugliotti)

Premesso che:

- Con successive note il Presidente del Consorzio Turistico Riva dei Tessali e l'Amministratore Delegato della società Greenblu s.r.l. segnalavano la presenza di cinghiali rispettivamente nel comprensorio turistico di Riva dei Tessali e nel complesso Nova Yardinia in agro di Castellaneta, potenzialmente in grado di determinare pericolo per l'incolumità dei turisti;
- Che sull'argomento interveniva pregressa corrispondenza da parte del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Taranto (prot. N. 7187 pos. 03.03.01 del 21.08.2013) e della Provincia di Taranto servizio Caccia e Pesca (pta/2013/0047929/P del 16.08.2013; pta/2013/0049747/P del 29.08.2013; pta/2013/0050214/P del 02.09.2013; pta/2013/0070552/P del 27.11.2013);
- Che la Regione Puglia area politiche per lo sviluppo rurale servizio caccia e pesca con nota prot. 759 del 05.03.2014 convocava sopralluogo congiunto delle Autorità Competenti per il giorno 11 marzo 2014 al fine di esaminare la segnalata problematica;
- Visto ed acquisito il verbale di sopralluogo datato 11.03.2014 regolarmente sottoscritto dai Rappresentanti degli organi ed Enti intervenuti nella fattispecie: Regione Puglia servizio caccia e pesca, Provincia di Taranto, Comune di Castellaneta, Comando provinciale C.F.S., ASL TA/1, Ufficio Tratturi, U.T.B.;

Considerato che:

- Le situazioni segnalate alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti;
- La presenza dei cinghiali nelle aree interessate è facilitata dallo stato di cattiva manutenzione di recinzioni poste a delimitazione delle aree di proprietà privata, ovvero dalla loro totale assenza;
- Necessitano interventi puntuali ed a breve termine per consentire il contenimento della specie ed evitare la colonizzazione di aree urbanizzate o turistiche mediante opportuni provvedimenti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della fauna selvatica;

Visti:

- Gli articoli 1, 10, 18,19, 26, 27 della Legge 11.02.1992, n. 157 “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- L'articolo 32 della legge 23.12.1978, n. 833 “istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- l'articolo 50, comma 4, del D. lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D. L.vo 285 del 30.04.1992;

Ritenuto per le motivazioni esposte di aderire ai contenuti del verbale di sopralluogo datato 11.03.2014 regolarmente sottoscritto dai Rappresentanti degli organi ed Enti intervenuti nella fattispecie: Regione Puglia servizio caccia e pesca, Provincia di Taranto, Comune di Castellaneta, Comando provinciale C.F.S., ASL TA/1, Ufficio Tratturi, U.T.B.;

Ritenuta la propria competenza in materia

Ordina

1. è fatto divieto in tutta l'area del comprensorio turistico di Riva dei Tessali, della borgata residenziale di Castellaneta Marina e del complesso turistico Nova Yardinia di fornire cibo di qualsiasi tipo, compreso gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, agli animali allo stato selvatico in particolare agli ungulati suidi cinghiali sus scrofa;
2. al Consorzio Turistico “Riva dei Tessali” nella persona del Legale Rappresentante, di provvedere nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Castellaneta al ripristino delle recinzioni esistenti nel comprensorio turistico ed a provvedere, nello stesso termine, a recintare tutta l'area di propria competenza previo ottenimento delle autorizzazioni di legge dalle Autorità competenti al rilascio dei relativi titoli autorizzativi.

Manda

Al Corpo Forestale dello Stato di Taranto, al Corpo di Polizia Locale del Comune di Castellaneta ed alla Polizia Provinciale per la verifica del puntuale rispetto degli adempimenti suddetti e per la vigilanza.

Avverte

1. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sezione di Lecce nel termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio.
2. Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti.

Il Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti

